



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 35
in data: 24-06-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria** e in **Prima convocazione**, si é riunito il Consiglio Comunale .

All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA	P	ANNIBALI MAURO	P
GIULIONI CHRISTIAN	P	FEDRIGHELLI FRANCESCA	P
BUSETTO LUISA	P	PRETELLI ALEX	A
CECCAROLI DOMENICO SAVIO	P	GRANDICELLI GIORGIO	P
MAURI MATTIA	P	ANGELI OTTORINO	P
GALLI MARCO	P		

TOTALE PRESENTI: 10

TOTALE ASSENTI: 1

Risultano assenti giustificati i Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI DONATELLA in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

BUSETTO LUISA
FEDRIGHELLI FRANCESCA
ANGELI OTTORINO

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto altresì

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2014;
- le aliquote e detrazioni IMU stabilite per l'anno 2014 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2014;
- le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che:

le disposizioni normative che disciplinano l'IMU hanno subito modifiche dalla propria istituzione che vengono di seguito riassunte:

- l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art.1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto l'esclusione dal versamento dell'imposta per:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n.102 convertito con Legge 28 ottobre 2013 n. 124 così come precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013 ha esentato i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 che ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani;

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del 24 Dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.14 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali e il decreto ministeriale 16 marzo 2015, pubblicato in G.U. n. 67 del 21.03.2015 lo ha ulteriormente differito al 31.05.2015 e con decreto ministeriale del 13 Maggio 2015, e' stato ulteriormente differito al 30.07.2015;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Evidenziato che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, per l'esercizio finanziario 2015, occorre far riferimento alla seguente disposizioni normative: il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201/2011".

Ritenuto di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 nella misura fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione 2015;

PROPONE

- Di determinare, per l'anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria (si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote) :	8,6 per mille
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche :	5,5 per mille
Altri immobili ad uso abitativo – aree fabbricabili – fabbricati CAT. D5 e Fotovoltaici a terra :	9,6 per mille
Terreni agricoli inclusi quelli non coltivati :	7,6 per mille
Abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado :	7,6 per mille
Immobili ERAP :	7,6 per mille

- Di dare atto che con regolamento IMU, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata, è assimilata ad abitazione principale;

- Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Di stabilire per l'anno 2015, la seguente misura delle detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria:
 Per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 La predetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP;
- Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Rag. Doriana Polidori

IL RAGIONIERE
 F.to Rag. Doriana Polidori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la relazione dell'Assessore Christian Giulioni e gli interventi successivi, come da scheda di registrazione allegata al punto 4, decide di passare a votazione:

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Grandicelli e Angeli)

DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 24-06-2015 - pag. 4 - COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Grandicelli e Angeli)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAGANELLI DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

Prot. N.

Li 07-07-15

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.


Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO



P. Paolucci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 07-07-15 al 22-07-15, Reg. n. 355, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 24-06-2015;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR. UGO